



# Comune di Bassano del Grappa

## ORDINANZA

Registro Unico	528 del 24/11/2021
-------------------	--------------------

Area	Staff
------	-------

**OGGETTO: ORDINANZA, EX ART. 50 TUEL, PER L'IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE (CD. "MASCHERINE") IN DETERMINATE AREE DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI, EMANATA AL FINE DI CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLE SITUAZIONI DI ASSEMBRAMENTO CHE POSSANO AGGRAVARE IL QUADRO PANDEMICO LOCALE CON CONSEGUENTE MINACCIA ALL'INTEGRITÀ FISICA DELLA POPOLAZIONE.**

### IL SINDACO

PREMESSO che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

CONSIDERATO che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

ATTESO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";

CONSIDERATO che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021 e previsto l'obbligo del possesso della certificazione verde per accedere a fiere e sagre anche locali;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

FATTO PRESENTE che, in una apposita riunione tenutasi in data 11 novembre 2021 del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.), con la partecipazione del prefetto di Vicenza, del Questore di Vicenza nonché dei Sindaci di Vicenza e Bassano del

Grappa e dei responsabili dei Servizi di Igiene Pubblica delle AULSS nn. 8 "Berica" e 7 "Pedemontana", è stato confermato il trend in aumento di positivi al COVID-19 nella Provincia di Vicenza, evidenziando la situazione di pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

VISTO il Report "Nuovi positivi ultimi 7 giorni" del 19/11/2021 relativo ai nuovi casi positivi negli ultimi 7 giorni - Azienda Ulss 7 (fonte: casi positivi SIAVR) trasmesso al Comune di Bassano del Grappa da parte dell'AULSS 7 "Pedemontana" che conferma il trend in aumento di positivi al COVID-19 nel "Distretto 1 - Bassano" e nel "Distretto 2 - Alto Vicentino";

CONSIDERATO che nell'ambito di tale contesto emergenziale sono stati valutati tutti i profili di criticità suscettibili di caratterizzare taluni luoghi del tessuto urbano cittadino, alla luce dell'andamento del fenomeno epidemiologico che vede ad oggi un significativo incremento di casi di positività e di ricoveri, prevalentemente tra i non vaccinati;

CONSIDERATO che nei giorni di giovedì e sabato si svolge il consueto mercato settimanale e da sabato 27 novembre 2021 il centro storico cittadino sarà interessato anche dai Mercatini di Natale e della Befana dove si prevede un elevato afflusso turistico tale da determinare una notevole concentrazione di persone nelle aree pedonalizzate;

RITENUTO che nel corso dei predetti eventi in particolare potrebbero crearsi situazioni occasionali, anche improvvisi, in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del 10 novembre 2021 recante indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto;

FATTO PRESENTE che della presente ordinanza è stato preventivamente informato il Prefetto della Provincia di Vicenza, con conseguente condivisione dei relativi contenuti;

RITENUTO necessario:

- adottare, per il territorio comunale di Bassano del Grappa, specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- adottare con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del Comune di Bassano del Grappa, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di assembramenti all'interno del centro storico, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di vigenza dello stato di emergenza, o diversamente fino al 06 gennaio 2022, nel caso in cui lo stato di emergenza venga ulteriormente prorogato, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

### **ORDINA**

a decorrere dalle 00:00 di sabato 27 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di vigenza dello stato di emergenza, o diversamente fino al 06 gennaio 2022, nel caso in cui lo stato di emergenza venga ulteriormente prorogato, fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire, per l'intero arco delle 24 ore giornaliere in tutte le Piazze, Vie, Vicoli, Ponti del centro storico come di seguito indicate: *“Ponte degli Alpini, Piazza Libertà, Piazza Garibaldi, Piazzotto Monteverchio, Via Verci, Via Campo Marzio, Via Mure del Bastion, Via Marinali, Piazzetta Poste, Piazzetta dell'Angelo, Via Roma, Via dell'Angelo, Vicolo Bastion, Via Museo, Piazzale Trento/Foro Boario, Via Beata Giovanna nel tratto compreso tra Via Roma e Via Remondini, Via e Vicolo da Ponte, Vicolo XX Settembre, Via Barbieri, Viale dei Martiri, Via Pusterla, Discesa Liberazione, Via Vittorelli, Via Vendramini, Vicolo della Torre, Via e Vicolo Matteotti, Via e Vicolo Bonamigo, Vicolo Callegherie Vecchie, Piazzetta Zaine, Piazza Terraglio, Via e Vicolo Gamba, Via Z. Bricito, Vicolo Zudei, Piazzetta Guadagnin, Via e Vicolo Menarola, Via Schiavonetti, Via Bellavitis, Via Ferracina, Via Portici Lunghi, Via Bastion, Via San Donato, Vicolo don L. Soldà, Via Angarano tronco est, via Manardi, Via e Vicolo Macello, Via Volpato”*

- 1. È FATTO SEMPRE OBBLIGO di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (MASCHERINA) a completa copertura di naso e bocca.**

Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherina) a completa copertura di naso e bocca:

- i bambini di età inferiore a sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

Restano salvi eventuali altri casi di esenzione dal suddetto obbligo previsti da normativa statale.

- 2. È FATTO SEMPRE OBBLIGO di osservare un DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI UN ALMENO UN METRO dagli altri utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette a tale distanziamento;**

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia divulgata tramite pubblicazione sul sito internet comunale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, nonché tramite pubblicazione nell'albo pretorio on-line;

### **DISPONE INOLTRE**

che sia garantito da parte degli organizzatori un adeguato servizio di controllo e sensibilizzazione sul rispetto della presente Ordinanza;

### **AVVERTE**

Alla vigilanza ed al controllo delle presenti disposizioni sono tenuti il Corpi di Polizia territorialmente competenti.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n. 74.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Vicenza, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza e eventuali adempimenti di competenza:

- al Sig. Prefetto di Vicenza;
- alla Questura di Vicenza;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa;
- al Commissariato di Bassano del Grappa;
- al Comando della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa;
- al Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana del Bassanese.

*Bassano del Grappa, 24 novembre 2021*

**Il Sindaco**

*Elena Pavan*

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)